Causa T-275/94

Groupement des cartes bancaires «CB»
contro
Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Ammenda — Interessi di mora — Imputazione dei pagamenti»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 14 luglio 1995 ..... II - 2172

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Ammende — Potere discrezionale della Commissione — Portata — Potere di aggiungere alle ammende interessi di mora*
   (Trattato CEE, art. 89; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

2. *Concorrenza — Ammende — Opzioni consentite alle imprese che propongono un ricorso contro una decisione della Commissione che infligge loro un'ammenda — Impresa che ha optato per la costituzione di una garanzia bancaria — Riduzione dell'ammenda da parte del giudice comunitario — Pagamento di interessi di mora a partire dalla data di esigibilità fissata dalla decisione, ma calcolati sull'importo dell'ammenda fissato dal giudice comunitario*
   (Trattato CEE, artt. 172 e 185; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 15, n. 2, e 17)

3. *Commissione — Provvedimenti di gestione che possono essere adottati in forza di un'autorizzazione — Nozione — Decisione che esige il pagamento di interessi di mora a seguito di una sentenza del Tribunale che conferma parzialmente una decisione che infligge un'ammenda accompagnata da interessi di mora — Inclusione*

(Regolamento interno della Commissione 93/492, art. 11)

4. *Concorrenza — Ammende — Potere discrezionale della Commissione — Portata — Potere di decidere dell'imputazione dei pagamenti effettuati in relazione alle ammende — Presupposti — Rispetto delle norme o dei principi generali del diritto comunitario*

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

1. Il potere di infliggere ammende alle imprese, di cui dispone la Commissione in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, comprende la facoltà di determinare la data di esigibilità dell'ammenda e quella relativa al decorso degli interessi di mora, di fissare il tasso di questi interessi e di stabilire le modalità di esecuzione della sua decisione esigendo, all'occorrenza, la costituzione di una garanzia bancaria a copertura dell'importo del capitale e degli interessi dell'ammenda inflitta.

Infatti, in mancanza di siffatto potere, il vantaggio che le imprese potrebbero trarre dal pagamento tardivo delle ammende avrebbe l'effetto di attenuare le sanzioni inflitte dalla Commissione nell'esercizio del compito, attribuitole dall'art. 89 del Trattato, di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza. L'applicazione di interessi di mora alle ammende è giustificata quindi dall'intento di evitare che l'effetto utile del Trattato sia eluso mediante prassi applicate unilateralmente da imprese che tardino a pagare le ammende alle quali sono state condannate.

Per di più, se la Commissione non disponesse del potere di aggiungere alle ammende interessi di mora, le imprese che tardano a pagare le loro ammende sarebbero avvantaggiate rispetto a quelle che effettuano il pagamento delle ammende alla scadenza loro impartita.

2. L'impresa che propone un ricorso contro una decisione della Commissione che le infligge un'ammenda ha la scelta fra pagare l'ammenda al momento della sua esigibilità, chiedere la sospensione dell'esecuzione della decisione a norma dell'art. 185, seconda frase, del Trattato e dell'art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale o, infine, qualora la Commissione gliene dia la possibilità, costituire una garanzia bancaria destinata a garantire il pagamento dell'ammenda e degli interessi di mora, alle condizioni stabilite dalla Commissione.

Quando l'impresa ricorrente ha optato per quest'ultima possibilità e il giudice comunitario, nell'esercizio della sua com-

petenza di merito, riduce l'ammenda inflitta dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento di interessi di mora a partire dalla data di esigibilità fissata dalla sua decisione, ma calcolati sull'importo dell'ammenda fissato dal giudice comunitario. Infatti, tenuto conto dei poteri conferiti al giudice comunitario dall'art. 172 del Trattato e dall'art. 17 del regolamento n. 17, l'ammenda fissata da quest'ultimo non costituisce una nuova ammenda giuridicamente distinta da quella fissata dalla Commissione nella sua decisione e non modifica gli effetti della garanzia bancaria costituita dall'impresa ricorrente.

3. Le misure adottate dalla Commissione che creano diritti e obblighi nei confronti degli amministrati costituiscono decisioni che devono essere deliberate in comune dai suoi membri, mentre i provvedimenti che si limitano a confermare dette decisioni costituiscono, in quanto misure accessorie, provvedimenti di gestione che possono essere adottati in forza di un'autorizzazione in conformità all'art. 11 del suo regolamento interno.

A questo proposito, una decisione con la quale la Commissione esige il pagamento degli interessi di mora a seguito di una sentenza del Tribunale che conferma parzialmente una decisione che infligge un'ammenda cui si applicano interessi di mora dev'essere considerata, in quanto misura di esecuzione della decisione iniziale che fissa l'ammenda e gli interessi, una semplice misura di amministrazione e di gestione.

4. Disponendo del potere d'integrare l'obbligo di pagare le ammende che essa infligge con l'onere di interessi in caso di mancato pagamento di queste ultime, la Commissione dispone anche del potere di decidere dell'imputazione dei pagamenti effettuati in relazione a dette ammende, purché non siano violati norme o principi generali del diritto comunitario. Nel rispetto di detta condizione, la Commissione può, basandosi su norme generalmente ammesse nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali, procedere all'imputazione di detti pagamenti, in primo luogo, agli interessi e, in seguito, al capitale.